

Il correntista ha facoltà di agire contro la banca dalla data di ogni singola operazione ritenuta illegittima, con ogni relativa conseguenza in ordine alla decorrenza della prescrizione

Tribunale di Verona, 2 dicembre 2015. Estensore Andrea Mirenda.

Conto corrente bancario - Prescrizione dell'azione del correntista relativa agli addebiti illegittimi - Decorrenza da ogni singola operazione

Il correntista ha facoltà di agire anche in corso di rapporto al fine di far accertare l'illegittimità di ogni annotazione a debito e più in generale di ogni operazione eseguita dalla banca in suo danno e ciò in quanto egli ha, ai sensi dell'articolo 1852 c.c., la disponibilità "in qualsiasi momento" delle "somme risultanti a suo credito", non potendosi dubitare che per tali possono intendersi non solo quelle derivanti da denaro proprio del correntista ma anche quelle a lui rivenienti da aperture di linee di credito di varia natura, pacifica essendo la facoltà di costui di agire ex contractu al fine di ottenere la favorevole rettifica del relativo saldo. (In base a tale principio, il Tribunale ha ritenuto prescritta l'azione del correntista relativa alle operazioni effettuate nel decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione.)

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

*omissis ... rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, SS.UU 16.1.2015 n.642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – era stata del resto già codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata ¹ ;*

1

La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. *Cassazione civile*, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 Ed ancora, Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199.

Riproduzione riservata

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’ *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto assertivo della citazione e, del pari, quello “ a confutazione” della comparsa di risposta della banca convenuta;

osservato che, in relazione alle doglianze attoree relative all’usura dei tassi applicati, all’illecito anatocistico lamentato e all’indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto, la banca ha eccepito:

- i) la nullità della citazione per la vaghezza del contenuto fattuale che la connota (nullità per la quale ne è stata, poi, disposta l’officiosa rinnovazione ex art. 164 c.p.c.) ;
- ii) l’attualità del rapporto bancario *inter partes*, per l’effetto dell’assenza di “pagamenti” eseguiti dal correntista e, di riflesso, di alcun fondamento giuridico della domanda di condanna alla restituzione di un inesistente indebito oggettivo;
- iii) la prescrizione ultradecennale dell’azione ripetitoria;
- iv) la non conformità a diritto delle modalità di calcolo del tasso soglia ex lege 108/96;
- v) la liceità della pratica anatocistica dopo la delibera CICR del 2000 e la prescrizione dell’azione per il periodo ad essa precedente (1998/2000);
- vi) l’effettiva pattuizione della c.m.s. già nell’apertura di credito del 25.9.1998 (doc. 16 della convenuta);
- vii) l’assenza di alcuna prova circa l’asserita liberazione del fideiussore Rossano Maggione dalla garanzia prestata;

richiamata l’ordinanza riservata ex art. 648 c.p.c. del 13.7.2015 con la quale venivano esaminati i motivi di opposizione ai fini della concessione della provvisoria esecutività. Per comodità la si riporta:

“omissis..., ritenuta la validità del contratto di c/c alla luce di Cass. 4564/12, puntualmente menzionata dalla banca opposta;

richiamato il costante orientamento di Questo Tribunale quanto alla piena valenza – a tutti gli effetti – della sottoscrizione apposta dal funzionario della banca “per autentica”, in ossequio al principio generale di conservazione dei negozi giuridici che impone di pervenire a siffatta esegesi conservativa in difetto di poteri certificativi di sorta in capo al funzionario medesimo;

osservato che la certificazione ex art. 50 TUB, pur dovendo essere analitica (mediante l’indicazione delle voci relative al capitale, agli accessori, agli interessi corrispettivi e moratori, ai saggi di interesse via via applicati ed infine al rispetto del c.d. tasso-soglia), non deve affatto essere accompagnata dall’allegazione di “tutti” gli estratti conto, non essendovi norma alcuna che imponga siffatto onere alla banca, tanto più ove si pensi alla funzione agevolativa che detta disciplina speciale assolve in favore del sistema bancario(dottrina pacifica sul punto);

che, dunque, ai fini monitori, la certificazione fornita ex art. 50 TUB deve ritenersi valida e che, in ogni caso, la banca ha poi prodotto – incontestatamente – gli estratti integrali, per l’effetto di cui all’art. 1832 c. civ.;

richiamate, infine, le condivise confutazioni della banca opposta (da pag. 11 a pag. 19 della comparsa di risposta) quanto alle eccezioni di usura e di invalidità delle c.m.s. (per la validità di tale tecnica motivazionale, c.fr, in generale. Cass. SS.UU. 16.1.2015 n.642);

omissis...”:

osservato, in via preliminare di merito, che per quanto detto sopra sull'attualità del conto corrente, l'azione attorea può essere esaminata esclusivamente sotto il profilo dell'accertamento dell'illiceità degli addebiti eseguiti dalla banca, esclusa ogni ipotesi condannatoria alla restituzione dell'indebito oggettivo;

ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale, restando così travolto il lamentato illecito anatocistico antecedente la liberalizzazione di cui alla nota delibera C.I.C.R. 9.2.2000. Vanno, difatti, condivisi, in punto di diritto, i principi brillantemente esposti da Trib. Lucca 10.5.2013 con la sentenza in atti(a cui si rinvia per brevità) e tali da superare convincentemente il pur noto (e certamente autorevolissimo) arresto delle SS.UU. in materia;

si aggiunga, poi, quanto al principale presupposto sostanziale affinché decorra la prescrizione (vale a dire la possibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.civ.), come nulla osti – a ben vedere - a che il correntista agisca per far accertare - anche in corso di rapporto - l'illegittimità di ogni annotazione a debito (e più in generale di ogni operazione eseguita dalla banca in suo danno), avendo egli ex art. 1852 c.c. (a differenza dell'istituto bancario) la **disponibilità** “*in qualsiasi momento*” delle “*somme risultanti a suo credito*”. Né si dubita che per tali possano intendersi, per quanto qui interessa ed in ragione della nozione dinamica di “credito” sottesa a siffatte tipologie di contratti bancari, non solo quelle derivanti da denaro proprio del correntista ma anche quelle a lui rivenienti da aperture di linee di credito di varia natura, pacifica essendo la facoltà di costui di agire *ex contractu* al fine di ottenere la favorevole rettifica del relativo saldo, onde attingere, ad esempio, a più cospicua provvista convenzionale;

osservato, così, come la giurisprudenza assegni anche alla generale *azione di mero accertamento* (quale è sicuramente anche quella rettificatoria “a conto aperto”, testè descritta) l'idoneità ad interrompere la prescrizione (per tutte, cfr. Cass. 20/05/2009, n.11743 secondo cui già la semplice “proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del termine prescrizione ai sensi dell'art. 2943 co. 1 c.c., in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria. Pertanto, il termine di prescrizione annuale per l'azione promossa dal proprietario-committente ex art. 1669 c.c. si interrompe con la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo”; sempre in termini, per comune *ratio decidendi*, si veda, altresì, la recentissima Cass. 06/03/2015, n. 4605, quanto all'idoneità interruttiva dell'eccezione giudiziale di compensazione parziale; Cass. 19.9.2014 n.19378, in sede di opposizione a precetto, quanto alla domanda del creditore opposto volta all'affermazione del diritto di procedere all'esecuzione);

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto precede, che l'odierna attrice ben avrebbe potuto agire in via cognitiva per far valere le (asserite) illiceità odierne a far data da ogni singola operazione, costituisse essa o meno un “pagamento”, con attività che avrebbe certamente dispiegato quegli effetti interruttivi contemplati dagli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ.;

osservato, ancora, che l'esegesi a cui si perviene ha, altresì, il merito di allineare i rapporti bancari italiani a quelli europei, quanto agli standard di stabilizzazione dei relativi traffici giuridico-patrimoniali, una volta decorso un

ragionevole (e, vien fatto di aggiungere, razionale) lasso di tempo – qui ben decennale - destinato a consentire eventuali reazioni del cliente; che, dunque, deve ritenersi prescritta ogni azione accertativa per il periodo antecedente il 5.12.2003 (la citazione risulta notificata il 5.12.2013); osservato, quanto ai restanti profili di illiceità lamentati da parte attrice:

- a) come la delibera CICR 9.2.2000 abbia, per l'appunto, come è avvenuto nella fattispecie, legittimato pro futuro l'anatocismo bancario a condizioni di simmetria temporale (giurisprudenza dominante) ;
- b) come la doglianza usuraria si fondi su fuorvianti modalità di calcolo del tasso soglia ex lege 108/96 giacchè espressamente difformi dalle modalità tecniche di rilevazione fissate in materia dalla Banca d'Italia, poi recepite nei decreti ministeriali destinati ad implementare la norma penale in bianco di cui all'art. 644 c.p. L'errore della tesi "all inclusive " predicata dalla difesa attorea appare palese ove si abbia riguardo alla norma chiarificatrice di cui all'art. 2 bis, comma secondo, del D.L. 29.11.2008 n. 185 (convertito in L. 2/2009) che, per l'appunto, stabilisce che " Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione in relazione all'applicazione dell'art.2 della legge 7 marzo 1996 n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'at., 644 del codice penale , oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni ";
- c) la piena legittimazione causale – *pro praeterito* - delle c.m.s., così come pattuite (con sufficiente determinatezza) nell'apertura di credito del 25.9.1998 (doc. 16 della convenuta), e ciò alla luce del combinato disposto dei commi primo e terzo dell'art. 2 bis del cit. D.L. 29.11.2008 che, nel regolare le nuove commissioni (con la nullità *pro futuro* di quelle per esposizioni sotto i 30 gg. ovvero per quelle non legate a concreto affidamento ovvero ancora non conformi al dettato della norma), concedeva termine di gg. 150 a far data dalle legge di conversione per l'adeguamento dei contratti in corso, così tipizzando causalmente tanto le vecchie quanto le nuove c.m.s., con l'ovvio limite della pattuizione scritta determinata o determinabile;

ritenuta, quindi, l'infondatezza generale delle domande genericamente svolte dagli attori, con l'inevitabile loro condanna alla rifusione delle spese, liquidate in relazione al valore della domanda (oltre € 100.00,00) in € 13.000,00 per compensi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisoria, oltre IVA se dovuta e C.A. 4%.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigetta tutte le domande attoree e condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra liquidate.